

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazione di Giunta Regionale

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA (ART. 24 l.r. 31/2008)**

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che ha abrogato, fra l’altro, la precedente legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 “Norme per gli interventi regionali in agricoltura”;

VISTO in particolare l’art. 24 della l.r. n. 31/2008 “Interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna” che ha sostituito l’art. 23 della legge regionale n. 7/2000, che prevede una serie di linee di intervento a favore dell’agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;

VISTA la d.g.r. n. 7953 del 6 agosto 2008, e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. n. 8046 del 19 settembre 2008 e d.g.r. n. 9946 del 29 luglio 2009), con la quale sono state approvate le disposizioni attuative inerenti gli interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna per il periodo 2008-2013;

VISTI gli “orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01), e in particolare il capitolo VII “Aiuti per il settore forestale” (punti 173-182);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001”, e in particolare l’articolo 4 “Investimenti nelle aziende agricole”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che “dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” e in particolare l’articolo 15 “Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI” che prevede che gli aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al medesimo articolo e in particolare che nel caso di investimenti riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l’intensità di aiuto non superi il 40%;

RITENUTO che al fine di raggiungere gli obiettivi delle misure di sostegno all’agricoltura di montagna previste dall’art. 24 della l.r. n. 31/2008 è necessario che:

- le varie misure di aiuto previste dalle Disposizioni attuative (allegato 1) siano state, ai sensi degli articoli 107-108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, notificate per il parere di competenza o eventualmente, se ne ricorrono le condizioni, comunicate in esenzione alla Commissione europea;
- l’attuazione delle misure di aiuto sia subordinata alla conclusione favorevole delle procedure di istituzione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio (capo II, Procedure relative agli aiuti notificati), recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE;

DATO ATTO che si sono concluse favorevolmente le procedure di notifica e/o comunicazione alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE,

con l'istituzione dei regimi di aiuto considerati nella presente deliberazione, in questi termini:

- misure 2.1 e 2.2 (escluse le sottomisure 2.1.2. e 2.2.5): registrate in esenzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006, con il numero XA 290/2008;
 - misura 2.7: approvazione con decisione favorevole C(2008) 7951 del 28/11/2008 (nessuna obiezione) ai sensi degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 del regime di aiuto N 494/2008;
- e quindi che le misure 2.1 e 2.2 (escluse le sottomisure 2.1.2. e 2.2.5) e la 2.7 sono immediatamente esecutive;

DATO ATTO altresì che la misura 2.8 (Servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna – Contratti di prestazione territoriale e ambientale) non essendo aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del trattato U.E., è immediatamente esecutiva;

RITENUTO OPPORTUNO l'istituzione di un regime di aiuti ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 relativamente alla misura 2.3 e alle sottomisure 2.1.2 e 2.2.5 attraverso l'attivazione della procedura di comunicazione in esenzione degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 9 del suddetto regolamento;

RITENUTO di dare attuazione agli aiuti di cui alla misura 2.3 e alle sottomisure 2.1.2 e 2.2.5 della presente deliberazione solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008;

DATO ATTO che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999;

RAVVISATA l'opportunità da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio, di concerto con le Comunità Montane, di apportare alcune modifiche e integrazioni di carattere amministrativo e procedurale alle disposizioni attuative approvate con la sopra richiamata deliberazione n. 7953/2008 per una migliore e più efficace applicazione delle misure di intervento attivate, che non riguardano aspetti concernenti le condizioni per il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

RITENUTO pertanto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio di approvare l'allegato 1) concernente la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna – Disposizioni attuative", composto di n. xxx pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1) concernente la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna – Disposizioni attuative",

composto di n. xxx pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'allegato 2 alla d.g.r. n. 9946 del 29/07/2009;

2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008, la sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto 2.3 e sottomisure 2.1.2, 2.2.5 descritte nell'allegato 1 di cui alla presente deliberazione, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione;
3. di condizionare l'attuazione della misura di aiuto 2.3 e sottomisure 2.1.2, 2.2.5 descritte nell'allegato 1 alla conclusione favorevole della procedura di cui all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 800/2008;
4. di stabilire che le misure 2.1, 2.2 (escluse le sottomisure 2.1.2 e 2.2.5), 2.7 e 2.8 sono immediatamente esecutive;
5. di prevedere che il bando ed il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto delle relative disposizioni di cui agli aiuti XA 290/2008 (misure 2.1, 2.2 -escluse le sottomisure 2.1.2 e 2.2.5) ed N494/2008 (misura 2.7) nonché delle disposizioni di cui al Reg. 800/08, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ed in particolare all'art. 15 (misura 2.3 e sottomisure 2.1.2 e 2.2.5);
6. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di incaricare il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni di carattere tecnico alle disposizioni attuative di cui all'allegato 1, con esclusione pertanto della descrizione delle misure ammissibili a finanziamento, della localizzazione degli interventi, della definizione dei beneficiari, dell'ammontare e della natura delle spese ammissibili, delle condizioni generali indicate nel paragrafo 4 e in generale di qualsiasi disposizione inerente il rispetto delle norme in materia di aiuti di stato citate in premessa.